

dubbi, ho anche sentito di una contraddizione tra la prima e la seconda parte dell'articolo 2 come è stato formulato dall'onorevole Martire. Si è detto: l'impiegato che appartenga ad una associazione segreta, per l'articolo 2 prima parte è destituito, per l'articolo 2 seconda parte è sospeso; ora che cosa volete fare? sospendere o destituire; non è possibile ammettere cumulo di pene per lo stesso fatto. In verità ho letto bene l'articolo 2 e la contraddizione non esiste.

L'articolo 2 nella prima parte presuppone che l'impiegato appartenga ad associazioni segrete, e commina la destituzione. Invece la seconda parte presuppone il caso che l'impiegato, richiesto se appartenga ad una associazione qualunque, non soltanto segreta, ometta di dare la risposta o dia una risposta mendace. Quindi siamo in campo differente, non nel campo soltanto delle associazioni segrete, ma di qualunque vincolo associativo da cui sia astretto l'impiegato. Perciò l'articolo 2 non contiene una contraddizione o una ripetizione tra le due parti dell'articolo stesso, ma fa una doppia ipotesi ed ha due finalità; da un canto serve a rafforzare l'Amministrazione e porre in sua mano un efficace strumento per scoprire quali sono gli impiegati che appartengono ad associazioni segrete — e se troverà in base a questa disposizione che l'impiegato appartenga alla massoneria lo destituirà; dall'altro, dà il modo di tenere il quadro esatto dei vincoli a cui è legato il proprio impiegato, vincoli che deve conoscere, perchè l'Amministrazione non può ignorare nulla della vita e dell'attività dei suoi organi.

MARTIRE. Chiedo di parlare

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTIRE. Aderisco alle proposte modifiche e mi permetto di domandare all'onorevole ministro se non creda opportuno, sopprimendo il terzo capoverso, di congiungerlo con l'inizio del secondo, in modo che il secondo potrebbe cominciare: « Il ministro e il prefetto hanno la facoltà di esigere che i funzionari siano tenuti, ecc. ».

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. È lo stesso. Aggiungendo: « qualora ne siano specificamente richiesti » si evitano dichiarazioni inutili.

PRESIDENTE. Dunque nel primo comma dell'articolo sostitutivo dell'onorevole Martire, dove è detto « o fuori ed operanti » dovrebbe dirsi « o fuori od operanti » e dove si dice « clandestino ed occulto », si dovrebbe dire « clandestino od occulto ».

Nel secondo comma dove si dice « costituiti ed operanti nel Regno e fuori » dovrebbe dirsi « costituiti od operanti nel Regno o fuori », ed aggiungere in fine l'inciso « qualora ne siano specificamente richiesti ».

Il terzo comma verrebbe soppresso. Il quarto comma rimarrebbe modificato soltanto nella penalità nel senso che dove è detto « sospensione dall'impiego e dallo stipendio » si direbbe solo: « sospensione dallo stipendio ».

Con queste modificazioni metterò a partito prima l'articolo e poi la proposta dell'onorevole Maffei.

MAFFEI. La ritiro.

BODRERO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BODRERO, *relatore*. Propongo che sia estesa anche alla dizione di questo articolo l'aggiunta: e nelle Colonie. « Fuori » significa un'altra cosa, si riferisce alla direzione dell'associazione.

PRESIDENTE. Rappresenterebbe una limitazione.

BODRERO, *relatore*. Per bene esprimere lo spirito dell'articolo, si potrebbe dire: « costituiti nel Regno o fuori, operanti nel Regno o colonie ».

PRESIDENTE. Mi pare che la dizione dell'articolo sia esatta e che sia meglio non aggiungere altro.

BODRERO, *relatore*. Allora rinunzio alla mia proposta.

PRESIDENTE. Sta bene.

Metto a partito l'emendamento dell'onorevole Martire che sostituisce l'articolo 2 e che, con le modificazioni proposte dall'onorevole ministro, rimane così formulato:

Art. 2.

« Senza pregiudizio delle sanzioni di cui al precedente articolo 1 i funzionari, impiegati ed agenti civili e militari di ogni ordine e grado dello Stato, ed i funzionari, impiegati ed agenti delle provincie e dei comuni, o di istituti sottoposti per legge alla tutela dello Stato, delle provincie e dei comuni, che appartengano, anche in qualità di semplice socio, ad associazioni enti ed istituti costituiti nel Regno o fuori od operanti, anche solo in parte, in modo clandestino od occulto o i cui soci sono comunque vincolati dal segreto, sono destituiti o rimossi dal grado o dall'impiego o comunque licenziati.